

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE **SEZIONE TERZA PENALE**

UDIENZA PUBBLICA del 1

febbraio 2024

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Luca RAMACCI

Presidente

SENTENZA N. 23)

Dott.ssa Donatella GALTERIO

Consigliere

Dott. Aldo ACETO

Consigliere

REGISTRO GENERALE

Dott. Andrea GENTILI

Consigliere rel.

n. 25788 del 2023

Dott. Alberto GALANTI

sul ricorso proposto da:

Consigliere

presente puer visitarianto cracters to governità e

ha pronunciato la seguente:

gli eltri dati idociili elivi. a norma dell'art. 52

in cuso di diffusione dei

d.lgs. 198/03 in quanto: ableposto d'ufficio

CENA Lirim, nato in Albania il 26 maggio 1979;

🔾 e richiesta di perte Mimposto della legge

avverso la sentenza n. 629/23 della Corte di appello di Milano del 26 gennaio 2023;

SENTENZA

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi ORSI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Milano, accogliendo per quanto di ragione l'impugnazione presentata dal prevenuto, ha, in data 26 gennaio 2023, parzialmente riformato la sentenza con la quale il precedente 13 luglio 2021 il Gup del Tribunale di Pavia, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato Cena Lirim colpevole dei reati di cui agli artt. 81, cpv, e 609-bis cod. pen., per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso commesse in tempi diversi, usato violenza sessuale in danno di Cantarello Giulia, toccandole in più occasioni le cosce e la schiena, non ostanti i rifiuti da costei opposti, e 612-bis cod. pen. per avere, in epoca successiva alle condotte di cui sopra, minacciato e molestato la predetta, inviandole con insistenza messaggi telefonici, minacciando altresì il fidanzato della medesima, segnalandogli che, ove avessero fatto sapere a terzi gli episodi descritti, egli conosceva delle persona che gliela avrebbero fatta pagare, in tal modo ingenerando nella donna un grave stato d'ansia e di paura per la sua incolumità, tanto che la stessa si licenziava dal posto di lavoro dalla medesima in precedenza occupato, alle dipendenze dell'imputato.

La Corte territoriale, come detto, solo parzialmente riformando la sentenza del giudice di primo grado, rideterminava *in melius* il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, portandolo da quello di anni 1 e mesi 2 di reclusione, oltre accessori, cui era pervenuto il Gip pavese, ritenendo i reati affasciati dal vincolo della continuazione, riconosciute sia la circostanza attenuante speciale del fatto di minore gravità quanto alla imputazione di violenza sessuale che le circostanze attenuanti generiche in favore del <u>Cena</u>, applicata la diminuente per la scelta del rito e disposta la sospensione condizionale della pena, ritenuto di dovere ridurre l'aumento di pena ex art. 81, cpv. cod. pen. a quello di mesi 11 e giorni 10 di reclusione, salvo il resto.

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore fiduciario l'imputato, articolando 3 motivi di impugnazione, i primi due concernenti la condanna per il reato di violenza sessuale, il terzo per il reato di atti persecutori.

Con il primo motivo di impugnazione è contestata la sentenza della Corte di appello con riferimento alla asserita violazione di norme processuali "stabilite a pena di inutilizzabilità"; in particolare si osserva che le sentenze di merito sono argomentate in funzione della pretesa conferma alle dichiarazioni accusatorie provenienti dalla persona offesa che sarebbe stata offerta da quanto riferito dai testi Tommasini Selene e Longo Daniela le cui dichiarazioni,

però, in quanto contenenti non descrizione di fatti ma mere supposizioni da loro operate, peraltro aventi ad oggetto giudizi attinenti alla moralità del prevenuto, sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 194 cod. proc. pen.

Il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto il vizio di motivazione e quello di violazione di legge in relazione al rilievo, contenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale l'imputato, onde commettere le violazioni all'art. 609-bis cod. pen. a lui contestate si sarebbe avvalso, abusandone, della autorità da lui esercitata, in quanto suo datore di lavoro, della <u>Cantarello</u>.

Infine, con il terzo motivo di impugnazione, la parte ricorrente ha affermato che la sentenza impugnata fosse affetta da vizio di motivazione e di violazione di legge non essendo stato adeguatamente chiarito, tenuto conto anche della struttura normativa del reato in oggetto, in che termini fosse ravvisabile a carico dell'imputato sia il dolo relativo al reato di atti persecutori che la sussistenza degli elementi oggettivi caratterizzanti siffatto delitto.

In data 17 gennaio 2024 la difesa della costituita parte civile ha fatto pervenire una memoria, recante le conclusioni scritte rese nel senso della inammissibilità del ricorso presentato dall'imputato, con il favore delle spese, come da allegata nota.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In ricorso, essendone risultati infondati i motivi posti alla sua base, va, conseguentemente, dichiarato anch'esso infondato e, pertanto, rigettato.

Privo di pregio è, infatti, il primo motivo di impugnazione.

In via del tutto preliminare si ritiene di dover chiarire il senso della doglianza formulata dal ricorrente; invero, al di là della, non particolarmente perspicua, indicazione di "inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità", è ben chiaro dal tenore della esposizione del motivo di doglianza che il ricorrente ha inteso censurare la sentenza in quanto nella stessa sarebbero indicate, a riscontro delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa in danno del <u>Cena</u>, talune dichiarazioni rilasciate nel corso delle indagini preliminari da due testimoni che avevano avuto occasione di conoscere l'imputato per motivi connessi a prestazioni lavorative, da una di queste svolte in favore del <u>Cena</u> e dall'altra non rese per non avere la stessa ritenuto opportuno diventare dipendente del predetto.

Tali dichiarazioni per il ricorrente non sarebbero utilizzabili secondo la previsione di cui all'art. 194, commi 1 e 3, cod. proc. pen.

La doglianza è sotto diversi profili priva di pregio.

Premesso, infatti, che la disposizione invocata, l'art. 194 cod. proc. pen, prevede, al comma 1, che il teste non possa "essere esaminato su temi inerenti la moralità dell'imputato, a meno che non si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato ed alla pericolosità sociale" e, al comma 3, che il teste non può deporre su "voci correnti" né, di regola, esprimere "apprezzamenti personali", salvo che gli stessi non siano inscindibili rispetto alla esposizione dei fatti, si rileva che, avendo il ricorrente optato per la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, egli ha, in tal modo, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (si veda, infatti, fra le tante: Corte di cassazione, Sezione I penale, 16 maggio 2023, n. 20834; Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 ottobre 2019, n. 42917) reso non deducibili i possibili vizi connessi alla inutilizzabilità "non patologica" delle risultanze probatorie e che, nel presente caso, non si tratti in ogni caso di inutilizzabilità "patologica" (la quale ricorre allorché l'elemento probatorio sia stato acquisito contra legem: Corte di cassazione Sezione V penale, 8 novembre 2004, n. 43542) lo si desume dalla circostanza che gli invocati "divieti" non sono previsti in termini di assolutezza, dovendo essi essere vagliati in funzione dei criteri di ammissibilità "derogatoria" stabiliti, appunto, agli stessi commi 1 e 3 dell'art. 194 cod. proc. pen.

Va, ancora, sottolineato che i dati che la Corte di merito ha indicato - essendo questi stati appresi dalla Giustizia in quanto veicolati attraverso le sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari dalle due testimoni dianzi ricordate - quali elementi di riscontro delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, cioè che (per quanto attiene alla Tommasini) una volta il Cena, alla cui dipendenze quella lavorava, le aveva dato (si intende, senza che ciò gli fosse stato previamente consentito) un bacio sul collo, e che (per quanto attiene alla Longo) la stessa aveva rifiutato una proposta di lavoro del Cena in quanto era stata messa in guardia da un suo zio sul fatto che "l'uomo non teneva le mani a posto", non sono né espressione di giudizi personali dei testi né costituiscono dichiarazioni che attengano, in termini generici, alla moralità dell'imputato, in quanto rappresentano episodi specifici occorsi alle due persone sentite quali testi.

Ora, sebbene tali dichiarazioni possano lumeggiare su determinati discutibili atteggiamenti "esistenziali" del prevenuto, esse non hanno ad

oggetto sic et simpliciter la condotta morale dell'imputato, ma appaiono direttamente connesse con le condotte per cui è processo e, pertanto, sono funzionali alla descrizione della personalità dell'imputato, operazione questa non irrilevante ai fini del giudizio penale a suo carico.

Va, altresì, ricordato che l'indagine operata dalla Corte di merito e volta ricercare elementi di riscontro a carico del prevenuto, seppur meritoria in quanto volta a certiorare il giudizio di responsabilità a carico del Cena, non è tuttavia indispensabile, posto che, come anche in questo caso la giurisprudenza di questa Corte ha svariate volte osservato, le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell'imputato, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., purchè il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall'indicazione di altri elementi di riscontro (per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 11 gennaio 2022, n. 410), sicché la doglianza articolata dalla ricorrente difesa attiene ad un profilo, l'esistenza di validi riscontri al narrato della persona offesa, non dirimente, posto che, quand'anche il motivo fosse accolto (si ragiona, come è evidente, in termini di mera astrattezza) e fossero dichiarate inutilizzabili le propalazioni delle testimoni Tommasino e Longo, non per questo la sentenza diverrebbe claudicante, potendo la stessa continuare perfettamente a camminare anche con le solide gambe ad essa fornite dalla puntuali dichiarazioni accusatore della persona offesa.

AV'

Va, infine sul punto, osservato che la questione della inutilizzabilità delle citate dichiarazioni, trattandosi, come detto, in ogni caso di inutilizzabilità "non patologica", è tema che non poteva essere per la prima volta sollevato in sede di legittimità; esso, pertanto, non avendo formato oggetto dell'appello (in seno al quale delle dichiarazioni della Longo non si è proprio parlato, mentre in ordine al quelle della Tommasini è stato lamentato che, diversamente da queste ultime, non fossero state prese in considerazione le altre dichiarazioni, deponenti nel senso della probità del prevenuto, rese da altre due diverse sue dipendenti), non poteva validamente costituire oggetto di ricorso per cassazione, necessitando lo stesso di un previo vaglio in contraddittorio da parte del giudice del merito in ordine alla ricorrenza degli elementi che, ai sensi dell'art. 194 cod. proc. pen., avrebbero comunque reso ammissibili le dichiarazioni rilasciate dalle due testimoni dianzi indicate (sulla impossibilità di dedurre per la prima volta di fronte alla Corte di cassazione questione inerenti alla inutilizzabilità "non patologica" di elementi istruttori:

Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 novembre 2022, n. 42604; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 19 aprile 2017, n. 18889).

Alla luce di tutti gli argomenti che precedono (ed invero di ciascuno di essi) il motivo di ricorso è, pertanto, inammissibile.

Passando al successivo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione e di violazione di legge in relazione all'avvenuto abuso da parte dell'imputato della autorità di cui egli godeva rispetto alla persona offesa per essere il suo datore di lavoro, si osserva che il motivo di impugnazione appare "fuori centro" rispetto alla imputazione in fatto contestata al prevenuto.

Come è infatti agevole osservare esaminando la struttura della norma precettiva la cui violazione è stata ascritta al <u>Cena</u>, questa prevede che la violenza sessuale possa realizzarsi attraverso diverse "metodiche operative"; essa, infatti, può essere, come è noto, sia il frutto di una costrizione, allorché, in sostanza, la volontà del soggetto passivo viene vinta *vi*, sia il frutto di una induzione, nel quale caso vi è un sapiente instradamento della volontà del soggetto passivo - che bensì si forma ma ciò avviene attraverso un processo volitivo viziato - verso i desideri dell'agente realizzato questa volta *fraude*.

Tralasciando questa secondo modalità realizzativa del reato, in quanto non pertinente alla contestazione mossa al <u>Cena</u>, si osserva, quanto alla violenza operata per costrizione, che la coartazione della volontà del soggetto passivo può essere compiuta o minacciandolo - cioè prospettandogli di subire un determinato pregiudizio laddove non avesse subito o compiuto gli atti sessuali – ovvero direttamente forzandone la fisicità materiale (ad esempio attraverso l'impedimento della fuga ovvero vincendo con la forza un suo rifiuto) ovvero abusando di una posizione di potere vantata dall'agente onde porre, sia pure indirettamente, la persona offesa nella impossibilità materiale di non subire o compiere gli atti sessuali, vincendone in tale modo la opposto volontà.

Ribadito, così convintamente conformandocisi alla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte regolatrice, il fatto che il l'autorità da cui promana il potere del quale l'agente abbia abusato può essere sia una autorità di tipo pubblicistico che un'autorità di tipo privatistico purché la posizione di preminenza, anche semplicemente di fatto, sia dall'agente strumentalizzata per costringere il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 1 ottobre 2020, n. 27326;

M

ma già, in precedenza, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 dicembre 2014, n. 49990), rileva il Collegio che non vi è alcun ostacolo normativo (o di altra natura) che possa impedire di ricostruire l'episodio materiale in cui si è realizzata la costrizione che sta alla base della violenza sessuale come la conseguenza di condotte poste in essere sia direttamente in materiale violazione della volontà del soggetto passivo sia attraverso la determinazione, per effetto dell'abuso della posizione di potere derivante dalla autorità esercitata, delle condizioni necessarie ai fini della realizzazione del reato.

Nel nostro caso si è verificato che il Cena, facendo uso - anzi abusandone visto che l'esercizio di tale autorità indubbiamente non era finalizzato alla migliore efficacia della prestazione lavorativa della persona offesa - della sua posizione di datore di lavoro della Cantarello, ha fatto sì che questa lo accompagnasse in una trasferta automobilistica verso una città diversa da quella abitualmente sede del comune posto di lavoro (trasferta che a quanto emerge, avendo come destinazione un'officina meccanica di riparazione di autovetture, non presentava alcun legame diretto con l'attività di impresa del Cena, di tal che emerge, anche sotto tale profilo, un'ulteriore aspetto dell'avvenuto abuso della autorità da lui rivestita, fisiologicamente connessa alla prestazione lavorativa della Cantarello, rispetto alla persona offesa); in tale occasione l'uomo, una volta pervenuti a destinazione, iniziava a toccare le cosce della donna, in tale senso approfittando della sorpresa che una tale repentina ed estemporanea condotta (sulla integrazione del reato di violenza sessuale per costrizione anche nel caso in cui, stante la condotta improvvisa e repentina dell'agente, la persona offesa non è stata in grado di validamente opporsi alla iniziativa da quello realizzata, si veda: Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 ottobre 2014, n. 6954) ingenerava nella persona offesa.

Tirando le fila del discorso deve, pertanto, rilevarsi che nella specie la condotta delittuosa posta in essere dall'imputato, sulla base della ricostruzione fattuale emergente in sede di merito, è suscettibile di essere qualificata, così ratificando la qualificazione operata dalla Corte di appello ambrosiana con motivazione esauriente sul punto, come violenza sessuale per costrizione eseguita abusando della autorità della quale il <u>Cena</u> godeva verso la <u>Cantarello</u> al fine di ridurre la stessa in una condizione (l'essere stata portata dall'imputato in una città diversa da quella abitualmente frequentata con una autovettura all'interno della quale non vi erano altre persone) in cui

porre in essere, con atto repentino tale da superare il dissenso della vittima, la condotta criminosa.

Venendo, infine, al terzo motivo di ricorso che, diversamente dai precedenti, concerne il reato di atti persecutori, si rileva che il delitto in questione è a dolo generico, dovendo questo involgere la coscienza e volontà della commissione degli atti di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'"abitualità" (concetto sul quale si tornerà di qui a breve) del proprio agire (Corte di cassazione, Sezione I penale, 15 ottobre 2020, n. 28682).

La realizzazione di tale reato è stata correttamente riscontrata dalla Corte di Milano, essendo indubbio sia che il Cena abbia posto in essere le condotte ripetute (i diversi messaggi telefonici indirizzati alla donna ed al suo fidanzato, nella evidente consapevolezza che questo li avrebbe riferiti alla prima, contenenti, oltre ad apprezzamenti che, per essere stati già rifiutati dalla donna, si manifestavano, nella loro iterazione, come palesemente molesti, anche minacce oblique, volte a rappresentare dei possibili eventi infausti in caso esplicitazione da parte di quelli a terzi delle condotte poste in essere dall'imputato) che costituiscono uno degli elementi materiali del reato (a tale proposito si segnala come possa apparire fuorviante la definizione che ordinariamente viene data di tale reato come di "reato abituale" - così ad esempio, oltre alla citata sentenza n. 28682 del 2020, ancor più di recente: Corte di cassazione Sezione V penale, 29 gennaio 2024, n. 3427 - posto che per la sua integrazione, pur necessitando una condotta almeno ripetuta, non vi è la esigenza che questa assurga a "sistema" potendo essa consistere in sole poche azioni tipiche, anche solo due secondo: Corte di cassazione, Sezione V penale, 19 luglio 2018, n. 33842 e Corte di cassazione, Sezione V penale, 20 novembre 2013, n. 46331, ovvero potendo le condotte essere intervallate anche da considerevoli periodi di latenza, come ritenuto da: Corte di cassazione, Sezione V penale, 4 agosto 2021, n. 30325; parrebbe, pertanto più puntuale la definizione di reato a condotta reiterata, essendo sì necessaria la sussistenza di più condotte cooperanti verso un unico scopo ma non che le stesse rivestano quella sistematicità che è tipica del reato abituale; si veda, riguardo alla sistematicità che caratterizza il reato abituale: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 3 luglio 2008, n. 27048) sia che egli abbia avuto la consapevolezza che per effetto di tali condotte - anche a voler tacere della preoccupazione per la propria incolumità e per quella del fidanzato, oggetto delle ricordate minacce oblique del Cena - la Cantarello, era stata

A

costretta, come aveva preannunziato all'imputato quale conseguenza del suo perseverare, ad interrompere il proprio rapporto di lavoro, in tale senso modificando le "proprie abitudini di vita", circostanza quest'ultima che costituisce uno dei possibili eventi da cui dipende l'esistenza del reato ora in esame (in ordine alla qualificabilità dell'abbandono del posto di lavoro quale mutamento delle abitudini di vita, si veda, egregiamente: Corte di cassazione, Sezione V penale, 1 febbraio 2021, n. 3781).

In relazione poi alla ricorrenza nella fattispecie dell'elemento oggettivo del reato, si rileva, ribadito quanto dianzi segnalato in ordine alla struttura esteriore del reato (pluralità di condotte, sebbene non elevate a "sistema di vita"), che la parte ricorrente ha esaminato, nelle sue contestazioni, un solo aspetto dei messaggi intrattenuti dall'imputato con la persona offesa - quelli a contenuto, lato sensu, "galante" - trascurando, invece, del tutto sia la messaggistica di ben altro tenore che l'uomo ha indirizzato alla ragazza ed al fidanzato della stessa (ed in relazione alla integrazione del reato anche in caso di comunicazioni minatorie intercorse fra l'agente ed un soggetto terzo rispetto alla vittima ma che sia a questa legato da rapporti personali, di tal che vi è la ragionevole convinzione - in questo caso rafforzata dalla evidenza che il thema affrontato nei messaggi era comune all'immediato destinatario ed alla persona offesa - che questi ne riferisca alla medesima, si veda: Corte di cassazione, Sezione V penale, 4 marzo 2021, n. 8919), sicché ben può affermarsi che, sebbene possa discutersi se sia fattore idoneo ad integrare il reato ora in esame la condotta di un "corteggiamento" sia pure ossessivo ed insistente (si veda, infatti, nel senso di escludere in questo caso la ricorrenza della violazione dell'art. 612-bis cod. pen. essendo sussumibile più correttamente la fattispecie in quella contravvenzionale dell'art. 660 cod. pen.: Corte di cassazione, Sezione V penale, 1 marzo 2021, n. 7993), nel caso in esame la natura minatoria delle comunicazioni ripetutamente inviate dal Cena portano legittimamente a qualificare i fatti avvenuti nel più grave ambito delineato dalla figura delittuosa degli atti persecutori.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente va condannato, visto l'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali; a tale statuizione segue anche quella della condanna al ristoro delle spese di rappresentanza e difesa affrontate dalla parte civile, liquidate, essendo questa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, secondo le modalità meglio descritte nel dispositivo.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Milano con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del dPR n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2024

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)

(Luca RA

Il Presidente

In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma dell'art. 52 del digs

n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Depositata in Cancelleria

Oggi, - 4 GIU. 2024